



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
AREA SERVIZI AL CITTADINO

Sant'Antioco, 14 settembre 2022

Amministrazione proponente: Comune di Sant'Antioco

Sede Municipale: Piazzetta Italo Diana, 1 - 09017 – Sant'Antioco

Tel .0781 80301/258/215- C.F. 81002570927 - P.I. 03109320923

Paese: ITALIA.

Referente: AREA SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sara Muscuso

Posta elettronica: sara.muscuso@comuna.santantioco.su.it

PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

Profilo committente (URL): <http://www.comune.santantioco.su.it>

Codice CIG: 9386301C9C

*Identificativo SardegnaCAT: **RDO:rfq398248***

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA’, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, SOSTENIBILE E A KM. ZERO ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 VALORE STIMATO DEL SERVIZIO € 642.558,16 A BASE DI GARA – CIG: 9386301C9C CUP: D39I22000580004 da espletarsi sulla piattaforma e- procurement SardegnaCAT.

Codice CPV principale: 55523100-3 SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA.

PREMESSA:

L'Amministrazione Comunale di S. Antioco indice una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 con affidamento secondo il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA di cui all'art. 95 comma 3 del medesimo decreto, per l'affidamento del servizio in oggetto, secondo le modalità e le norme stabilite nel presente disciplinare di gara e nell'allegato capitolato speciale.

La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e- procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella "Guida alle gare telematiche", messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegnaecat.it.

Per partecipare alla presente procedura aperta informatizzata l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- Firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005;
- Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/esop/common-host/public/browerenv/requirements.isp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al Portale "SardegnaCAT"- nella Categoria merceologia n. AG26 RISTORAZIONE E CATERING - CPV: 55523100-3 servizi mensa scolastica.

Gli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte seguendo le istruzioni messe a disposizione dalla Regione Sardegna nell'allegato denominato "Istruzioni iscrizione CAT" che, al fine di agevolare gli operatori, viene messo a disposizione insieme alla documentazione di gara sul sito <http://www.comune.santantioco.su.it>

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio del 4 OTTOBRE 2022 ORE 13.00, sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale "Sardegna CAT", tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso, pena l'irricevibilità della stesa e comunque la non ammissione alla procedura.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara, capitolato speciale d'oneri, nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali d'uso).

1. Ente Appaltante: COMUNE DI SANT'ANTIOCO – SERVIZI AL CITTADINO, PIAZZA ITALO DIANA, 1 – C.F. 81002570927 - TEL. 0781- 8030258 - 8030215 - Indirizzo Internet: www.comune.santantioco.su.it - E-mail: protocollo@comune.santantioco.legamail.it;
2. Oggetto di gara e luogo di esecuzione: servizio di mensa scolastica, a favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie statali di primo grado, nonché del personale docente e non docente avente diritto alla mensa regolarmente autorizzati dal Dirigente Scolastico, ubicate nel territorio comunale, nei seguenti plessi scolastici: Scuola dell'infanzia statale di Via Virgilio; Scuola dell'infanzia statale di Via Lazio; Scuola primaria statale di Via Bologna. Il numero medio presunto di pasti da erogare per il periodo di affidamento del servizio ottobre 2022/maggio 2025 è di circa n° 109.689 di cui:
 - n. 39.030 per gli alunni della scuola dell'infanzia statale
 - n. 7.308 per il personale della scuola dell'infanzia statale
 - n. 55.104 per gli alunni della scuola primaria statale
 - n. 8.247 per il personale della scuola primaria statale
3. Il valore presunto dell'appalto per la durata del servizio è stimato in € 642.558,16, di cui € 636.196,20 relativa ai pasti IVA al 4% esclusa, € 6.361,96 relativo ai costi per il piano di educazione alimentare IVA al 22% esclusa

ed € 3.690,00 IVA al 22% esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Le ditte concorrenti dovranno effettuare un ribasso percentuale sul prezzo a base di gara fissato in € 5,80 per ciascun pasto ed il piano di educazione alimentare, esclusi gli oneri per la sicurezza e l' IVA , per la fornitura e somministrazione dei pasti per gli alunni e personale delle scuole interessate. E' esclusa a priori qualsiasi possibilità di revisione del prezzo, avendo di ciò tenuto conto il Comune di Sant'Antioco nell'assegnare il servizio all'aggiudicatario e l'aggiudicatario nel formulare l'offerta, così come previsto nell'art. 3 del Capitolato.

4. Periodo di affidamento: Anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, nel periodo compreso indicativamente da ottobre 2022 fino al maggio 2025, fatte salve diverse disposizioni da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. Opzioni e rinnovi: Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata (Art. 2 del Capitolato Speciale) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni in oggetto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
6. Modalità di aggiudicazione e scelta del contraente: L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta indetta ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 con affidamento secondo il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a del codice e secondo le modalità stabilite nell'apposito disciplinare di gara. L'offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, e con provvedimento motivato, il diritto di non procedere all'aggiudicazione del servizio.

1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a. Bando di gara e Disciplinare di gara;
- b. Istanza di partecipazione e allegati predisposti dalla Stazione Appaltante (Modelli B, B1, B2,C,D,E,F,G,H);
- c. Capitolato Speciale d'Oneri approvato con delibera di Giunta Comunale 147 del 07/09/2022;
- d. D.U.V.R.I.;
- e. Menù Autunno-Inverno
- f. Menù Primavera-Estate
- g. Elenco allergeni UE
- h. Linee guida RAS, "Caratteristiche merceologiche dei prodotti alimentari"
- i. Criteri ambientali minimi D.M. Ambiente n. 65 10 marzo 2020;
- j. Schema Pre-accordo con i fornitori
- k. Piano triennale di prevenzione della corruzione per la trasparenza 2021-23 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 2021;
- l. Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici;
- m. Patto d'integrità;
- n. Schema di contratto
- o. Informativa Privacy

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.santantioco.su.it/>

2. CHIARIMENTI

È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura, da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento entro il 28 SETTEMBRE 2022, tramite le funzionalità della piattaforma telematica al servizio "Messaggistica" accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità della piattaforma telematica (Messaggistica), che è attiva durante il periodo di

svolgimento della procedura.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avverranno esclusivamente a mezzo dell'apposita sezione della piattaforma telematica SardegnaCAT che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nell'apposita sezione. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare :

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara è indispensabile che i concorrenti siano in possesso a pena d'esclusione dei seguenti requisiti:

1. *Requisiti di ordine generale*

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e precisamente:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di

esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (comma modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021).

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 238 del 2021)

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110; (lettera sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019; poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

(lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (norma abrogata dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018; ora il riferimento è all'art. 416-bis.1 del codice penale - n.d.r.), non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore,

rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

(l'esclusione non si applica automaticamente all'operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 89, commi 1 e 3)

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da soggetti prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato- avcpass) secondo le

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

Nel caso d'impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l'attività oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ai fini dell'attestazione dell'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza.

Dal certificato deve risultare che la ditta è attiva.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il concorrente deve presentare dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

I Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, saranno autocertificati nel DGUE e con dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con firma digitale apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese raggruppate

b) Per le società cooperative è richiesta l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive e, se cooperative sociali, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A, mentre per il Consorzi di cooperative sociali è richiesta l'iscrizione al medesimo Albo Regionale – sezione B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese di cui al punto a), si specifica che dovrà essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppande/raggruppate, per le attività di competenza prestate nel raggruppamento in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorzianti o consorziate per le attività di competenza prestate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quale esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45,

co. 2 lett. b) e c) del Codice;

8. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Tali requisiti sono richiesti in relazione alla peculiarità del servizio che necessita di essere svolto da un concorrente avente una certa solidità economica a comprova dell'esperienza maturata come operatori economici del settore d'interesse.

- a) Essere in possesso di almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che la stessa ha un buon volume di affari e che offre sufficienti garanzie sul piano economico.

Tali dichiarazioni devono essere rilasciate dagli istituti bancari o intermediari, all'impresa richiedente e partecipante alla selezione, su carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e chiusa in plico sigillato, intestato e datato con data antecedente o contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle domande.

In caso di RTI tali referenze dovranno essere presentate da ogni impresa appartenente al raggruppamento,

I consorzi dovranno presentare le referenze sia per il Consorzio che per i consorziati indicati quali esecutori del servizio.

- b) Di possedere un fatturato di impresa nel triennio antecedente per servizi identici o analoghi a quello oggetto del presente appalto, a favore di soggetti pubblici, non inferiore a € 500.000,00 al netto dell'IVA. Nel caso di raggruppamento di imprese il requisito deve essere posseduto nella misura minima del 20% da ciascuna delle ditte.

Tale requisito deve risultare da dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante considera come "prestazione principale" la prestazione "mensa scolastica".

I requisiti di capacità economica finanziaria devono essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo o da una consorziata; la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate; i requisiti devono essere posseduti per il 100% dal raggruppamento o dal consorzio.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

- c) Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa per responsabilità civile per danni conseguenti lo svolgimento del servizio inclusi i danni da intossicazione alimentare per un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecento/00), con durata pari a quella dell'appalto. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 83, comma 5 bis) si richiede che l'offerta sia corredata, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

9. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Aver svolto o avere in corso di gestione lo stesso tipo di servizio per conto di Enti pubblici, per i quali si chiede di partecipare alla gara, per un numero di pasti giornaliero non inferiore a n. 150 nel triennio 2018/2021, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici, degli appalti. I servizi devono essere stati svolti nel rispetto del capitolato e dando piena esecuzione al progetto tecnico presentato, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti anche sanzionatori.

Nel caso di raggruppamento di imprese tale requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura

minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e del n. dei pasti;

Il requisito sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante considera come "prestazione principale" la prestazione "mensa scolastica.

- b) Essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 relativa al servizio oggetto del presente appalto o certificazioni analoghe;

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità previste, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 5, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, utilizzando il Modulo Allegato "B" o "B1" o "B2", in cui indica anche, a pena di esclusione dalla gara, le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

L'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, sono dichiarate dai soggetti interessati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il Modulo "Allegato C".

La dichiarazione delle eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione deve essere resa, a pena di esclusione dalla gara, anche a cura dei soggetti di seguito indicati, utilizzando il Modulo "Allegato C":

- Titolare e Direttori Tecnici, nel caso in cui questi ultimi siano persone diverse dal primo, per le imprese individuali;
- Soci ed eventuali Direttori Tecnici se trattasi di Società in nome collettivo;
- I/il Soci/o accomandatario ed eventuali Direttori Tecnici se trattasi di Società in accomandita semplice;
- Socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o consorzi);
- Amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed eventuali Direttori Tecnici per ogni altro tipo di Società.

Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

A corredo delle succitate dichiarazioni, pena l'esclusione, dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d'identità valido del sottoscrittore.

Le dichiarazioni, corredate da copia di valido documento di identità, pena l'esclusione, devono essere rese personalmente da:

- a) titolare ed eventuali direttori tecnici se si tratta di ditta individuale,
- b) da soci ed eventuali direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo,
- c) da soci accomandatari ed eventuali direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice,
- d) da amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed eventuali direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società, dalla quale risulti che nei confronti del dichiarante, non è pendente, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 e s.m. e non sussiste una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575.

12. DISCIPLINA DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE – CONSORZI STABILI – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI – CONSORZI ORDINARI (ART. 45 COMMA 2 LETT. B), C), D) ed E), ART. 47 E 48 D. LGS. 50/2016

Nel caso in cui il RTI/Consorzio ordinario sia già costituito:

- L'offerta economica deve essere sottoscritta dalla sola capogruppo/mandataria;
- Il mandato collettivo speciale con rappresentanza deve essere presentato in forma di scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48 c. 13 del D. Lgs 50/2016.

Nel caso in cui il RTI/Consorzio ordinario non sia ancora costituito:

- L'offerta economica deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti del RTI/Consorzio ordinario ai sensi dell'art. 48 c. 13 del D. Lgs 50/2016;
- Le imprese riunite devono indicare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse;
- Le imprese raggruppande/consorziande si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario) ai sensi dell'art. 48 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

E' fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un RTI o Consorzio ordinario

ovvero partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento di concorrenti.

Sono vietate l'associazione in partecipazione e la modificazione alla composizione dei RTI e dei Consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta ai sensi dell'art. 48 c. 9 del D. Lgs. 50/2016.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre. Ai consorziati indicati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il consorziato.

13. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, dimezzata rispetto a quanto previsto dall'art. 93 del Codice ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 di €. 6.425,58 pari all'1% (uno per cento) dell'importo posto a base di gara;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 e 104 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, le garanzie fideiussorie dovranno essere compilate secondo gli schemi previsti nel D.M. n. 31 del 19.01.2018.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (vedi art. 103 co. 9 del Codice); essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico attività produttive del 19 gennaio 2018, n.31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 8) essere corredata, da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, da fotocopia di un documento d'identità perfettamente leggibile in corso di validità del suddetto soggetto. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia.
- 9) La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
 - a. in originale (con firma autografa del contraente e del fideiussore) o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il quale: "L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco"
 - b. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e sia dal contraente;
 - c. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata:

- dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005 secondo il quale: "/ documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro

esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.” - art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005 secondo cui “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata 0, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.”).

- da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005 secondo il quale: “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio 0 da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.”).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di mancata sanatoria si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo.

14. SOPRALLUOGO

E' obbligatorio il sopralluogo con il personale della stazione appaltante, per prendere visione dei luoghi e delle strutture oggetto della presente procedura di aggiudicazione deve essere effettuata una prenotazione telefonica con il RUP la dott.ssa Sara Muscuso tel 07818030258 o con l'istruttore amministrativo Porcu Graziella al tel 07818030215, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, Comune di Sant'Antioco, piazza Italo Diana, 1. Il sopralluogo dei luoghi dove saranno svolti i servizi, anche in funzione degli obblighi informativi a carico del committente (art. 26, comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/08), avverrà in modalità congiunta con un rappresentante dell'Ente. Il sopralluogo deve essere effettuato non più tardi di 5 giorni lavorativi (escluso il sabato) antecedenti il termine di presentazione dell'offerta. La prenotazione deve essere effettuata con anticipo di almeno 2 giorni lavorativi. Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata attestazione dal responsabile del procedimento

esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di documento di riconoscimento: Rappresentante legale dell'impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; Direttore Tecnico munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; procuratore dell'impresa munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata. La procura deve indicare espressamente il potere di effettuare i sopralluoghi. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da dipendenti della ditta muniti di apposita delega. La mancata presa visione dei luoghi o la mancata presentazione del relativo attestato saranno causa di esclusione dalla procedura.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70 ,00 (euro settanta/00) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022, sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e seguendo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità al seguente indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/riscossioni.html>, indicando il codice identificativo della procedura di riferimento CIG : 9386301C9C

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016. La commissione di gara procederà ad attribuire ad ogni offerta il punteggio relativo ad ogni elemento di valutazione così come di seguito specificato:

A. offerta tecnica da zero a 80 punti

B. offerta economica da zero a 20 punti

Non verrà attribuito alcun punteggio qualora non siano indicati precisamente tutti gli elementi richiesti nel presente disciplinare di gara e negli allegati per l'attribuzione dello stesso.

A - Offerta tecnica: punti da zero a 80

Dovrà essere allegata una sintetica relazione esplicativa con indicazione dettagliata delle caratteristiche dei servizi proposti e delle soluzioni progettuali, nel pieno rispetto e in osservanza delle previsioni del DM Ambiente n. 65 del 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari".

Il punteggio dell'offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

CRITERIO	Punteggio MAX 100/100
----------	--------------------------

A	Offerta tecnica	80
A1	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	30
A.1.a	Distanza fra il luogo di produzione e il luogo di consegna dei pasti, misurata secondo il percorso stradale più breve. Si assume la sede municipale quale luogo di consegna della fornitura in relazione alla posizione baricentrica rispetto alle sedi scolastiche interessate "T": ▪ Fino a 2 Km punti 10 ▪ Da 2,1 Km a 10 Km punti 5 ▪ Da Km 10,1 a 15 Km punti 2	10
A.1b	Piano di trasporto: Nella valutazione del piano di trasporto si darà priorità all'abbattimento dei tempi di percorrenza rispetto a quelli massimi previsti nel capitolato (30 min.) importanti per il mantenimento delle qualità organolettiche e nutrizionali degli alimenti e per la funzionalità del servizio "T": ▪ Fino a 10 minuti: punti 5 ▪ Da 11 a 20 minuti: punti 2 Nel piano di trasporto deve essere riportata la mappa del percorso da effettuare per la consegna dei pasti in ogni plesso scolastico con indicati per ognuno i Km di percorrenza dal centro cottura alla scuola e i tempi di consegna.	5
A. 1c	▪ Piano operativo: Numero dei dipendenti impiegati giornalmente per l'espletamento del servizio, indicazione delle rispettive mansioni, inquadramento e numero di ore da ciascuno svolte nell'espletamento delle mansioni assegnate, modalità di sostituzione del personale per ferie, malattie, infortuni "D"	8
A. 1d	Capacità di attivarsi per interventi imprevedibili e urgenti I punteggi saranno attribuiti come segue "T": ▪ messa a disposizione di uno o più centri cottura da utilizzare in situazioni di emergenza che abbiano le caratteristiche e i requisiti previsti nel presente appalto (punti 1); ▪ disponibilità nei propri centri di cottura o, separatamente, di un locale autorizzato quale deposito per gli alimenti, necessari a superare i momenti di scarso o impossibile rifornimento derivanti da eventi imprevedibili (punti 1);	2

A.1e	Modalità e tempi di verifica della qualità delle prestazioni con particolare riferimento al monitoraggio della soddisfazione dell'utenza e degli spreghi alimentari "D"	5
A.2	Modalità di acquisto degli alimenti NOTA BENE: La proposta deve garantire il rispetto dei CAM di cui DM Ambiente n. 65 del 10 marzo 202, ALLEGATO 1, C, in particolare saranno presi in considerazione I prodotti relativi alla sezione 1. Requisiti degli Alimenti, pertinenti il menu' adottato e per i quali sia stata riportata la provenienza.	37
A.2a	Piano di acquisti e di approvvigionamento degli alimenti a Km zero della Sardegna	8
A.2b	Fornitura di alimenti a Km zero della Sardegna nell'ambito dei CAM "T" Fornitura di alimenti a Km zero della Sardegna oltre la quota CAM "T" <i>Saranno presi in considerazione prodotti relativi all'elenco materie prime di cui DMDM Ambiente n. 65 del 10 marzo 202, ALLEGATO 1, C</i>	6 8
A.2c	Numero di alimenti a Km zero nell'ambito della quota dei CAM > 30% "T" Numero di alimenti a Km zero oltre la quota dei CAM > 40% "T" <i>Saranno presi in considerazione prodotti relativi all'elenco materie prime di cui DMDM Ambiente n. 65 del 10 marzo 2020.</i>	5 10
A3	Interventi innovative e migliorativi del servizio	13
	Soluzioni atte a conseguire risparmio energetico, riduzione di rifiuti e/o imballaggi, limitazione degli sprechi "D"	5
	Qualità del piano di educazione alimentare "D"	5
	Modalità operative che comportino sensibili migliorie del servizio derivanti da beni o servizi aggiuntivi non richiesti dal capitolato "D"	3
B	Offerta economica	20

	Ribasso percentuale indicato nell'offerta economica con riferimento al prezzo unitario del pasto	20
TOTALE		Max 100/100

Si precisa che verranno identificati i criteri attribuiti secondo la seguente legenda:

- lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
- lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto e in base al peso indicato per ciascun criterio.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste contenenti le offerte tecniche procederà alla loro valutazione secondo le modalità di seguito riportate.

L'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica avverrà effettuando una valutazione distinta per ciascuno dei criteri a valutazione di tipo "D" discrezionale a cui sono aggiunti infine i punteggi relativi ai criteri di tipo "T" tabellari.

La valutazione degli elementi di tipo discrezionale sarà basata sui criteri di preferenza che premieranno le proposte, le soluzioni, in relazione ai singoli criteri e sub-criteri dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione Giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risulteranno:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative dell'Amministrazione Aggiudicatrice;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti nei suddetti criteri;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica.

A ciascun singolo criterio di valutazione discrezionale, sarà attribuito un coefficiente da ciascun commissario, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di valori (senza possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

Modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente

Assente/irrelevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante

La valutazione complessiva di ciascun criterio qualitativo sarà il risultato del seguente algoritmo:

- sommatoria della valutazione espressa per ogni criterio qualitativo da ciascun componente della Commissione giudicatrice tramite il coefficiente di cui sopra;
- il risultato di cui al punto a) verrà diviso per il numero dei componenti della Commissione;
- il risultato di cui al punto b) costituirà la valutazione della Commissione attribuita al concorrente (voto medio);
- il voto medio verrà moltiplicato per il punteggio massimo relativo a ciascun criterio qualitativo oggetto di valutazione;

e) sommatoria dei risultati di cui al punto d).

La graduatoria sarà determinata sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente di tutti i parametri sopra riportati.

Il punteggio massimo per l'offerta tecnica sarà di 80 punti assegnati dalla commissione. Non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica il candidato che non abbia conseguito almeno 20 punti nella valutazione dell'offerta tecnica.

L'amministrazione procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Nessun compenso o rimborso spetta all'operatore per la redazione dell'offerta.

Nel progetto tecnico non deve esserci alcun riferimento di carattere economico.

B - Offerta economica: punti da zero a 20

L'assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico avviene proporzionalmente tra i concorrenti, attribuendo all'offerta più bassa (offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione) il massimo punteggio, determinato secondo la seguente formula:

prezzo complessivo più basso X 20 = punteggio da attribuire all'offerta in esame

prezzo complessivo offerto

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto.

I prezzi devono ritenersi invariabili per tutta la durata del servizio.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore del concorrente che otterrà il punteggio più elevato sugli anzidetti elementi di valutazione. A parità di punteggio complessivo prevarrà l'offerta che otterrà il punteggio più elevato nel criterio di valutazione di cui al punto A. Offerta tecnica.

Nel caso di ulteriore parità, prima di procedere al sorteggio, si procederà dell'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte delle ditte presenti (art. 77 del R.D. 827/1924).

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione.

Quanto contenuto nell'offerta tecnica è vincolante per l'affidatario e forma parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento.

Ciascun concorrente nella formulazione dell'offerta dovrà tenere conto delle ore lavoro previste per l'integrale esecuzione del servizio offerto con riferimento al contratto collettivo applicabile, ai livelli retributivi, al costo del lavoro orario, ai costi aziendali della sicurezza, al totale del costo del lavoro.

Il Comune di Sant'Antioco procederà a valutare la congruità delle offerte (art. 97 D.Lgs n. 50/2016).

Il Comune di Sant'Antioco si riserva comunque, qualora lo ritenesse necessario, di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse (art. 97 D.Lgs n. 50/2016).

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà fatto l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sommando i punteggi previsti nel presente articolo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto del contratto (art. 95, comma 12 Dlgs 50 del 2016).

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio del 4

OTTOBRE ORE 13:00, sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale "Sardegna CAT", tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso. I termini ordinari di cui all'art 60 del Dlgs 50/2016 vengono ridotti per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 36, comma 9 del medesimo Decreto.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel presente bando e disciplinare di gara, nell'allegato Capitolato Speciale regolante il **"SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA', A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, SOSTENIBILE E A KM. ZERO ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025"**, nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali d'uso).

Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

L'operatore economico concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Per la partecipazione alla procedura informatizzata nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, è sufficiente la registrazione del solo operatore economico con ruolo di mandatario/capogruppo. In tal caso, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle di tale operatore.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

L'offerta è composta da TRE buste virtuali:

1. **"Busta di Qualifica" – Documentazione Amministrativa**
2. **"Busta Tecnica" – Offerta Tecnica**
3. **"Busta Economica" – Offerta economica**

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione potrà essere prodotta come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Busta di qualifica – Documentazione Amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Contenuto della “Busta di Qualifica” – Documentazione Amministrativa

Nella busta “di qualifica” virtuale, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- a. **Istanza unica di partecipazione alla gara** e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (Modulo Allegato “B” o “B1” o “B2”) redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.
- b. Nel caso in cui chi sottoscrive l’istanza di ammissione, le dichiarazioni sostitutive e l’offerta quantitativa, non sia il legale rappresentante, dovrà essere presentata copia dell’atto o documento che attesta poteri di firma.
- c. In caso di RTI/Consorzio ordinario – già costituito:
 - Copia autentica dell’atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico individuato come mandatario;
 - La dichiarazione del legale rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma dell’impresa mandataria o del Consorzio, in cui dovranno essere specificate le quote di esecuzione delle singole imprese in caso di RTI ovvero, le quote di esecuzione dei singoli consorziati in caso di Consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 50/2016.
- d. In caso di RTI/Consorzio ordinario – non costituito:

dichiarazione singola o congiunta, firmata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, di ciascuna impresa raggruppando o consorziando, attestante:

 - A quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero quale impresa sarà designata quale referente responsabile del Consorzio ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 (modello B 2);
 - Le quote di esecuzione delle singole imprese in caso di RT ovvero le quote di esecuzione dei singoli consorziati in caso di Consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 (modello B 1);
- e. In caso di Consorzi art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.:
 - Dichiarazione indicante quali consorziate eseguiranno il servizio, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (modello B2);
- f. **Dichiarazione redatta in carta semplice**, volta a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, (Modulo Allegato “C”) sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante della Ditta partecipante corredata da fotocopia di valido documento di identità (la dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura). La dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale di certificazione e di notorietà per la dichiarazione dell’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016, deve essere: resa dal titolare (in caso di imprese individuali), dai soci (in caso di s.n.c.), dai soci accomandatari (in caso di s.a.s.), dagli amministratori muniti di rappresentanza (compresi i procuratori speciali), dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o consorzi) e dai direttori tecnici per qualsiasi tipo di società;
- g. **Cauzione provvisoria** ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 50/2016 e art. 1 comma 4 del Dlgs. L.120/2020, di € 6425,58 pari al 1% dell’importo a base di gara, sotto forma di cauzione o fidejussione, a scelta dell’offerente. La polizza fideiussoria dovrà essere compilata secondo gli schemi previsti nel D.M. n. 31 del 19.01.2018. La garanzia dovrà essere rilasciata con le modalità e le indicazioni previste nell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese in forma orizzontale: la riduzione dell’importo della cauzione è possibile se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni indicate dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016; in conseguenza la riduzione non è ammessa se solo alcune delle

Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese in forma verticale: la riduzione della cauzione è possibile se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni indicate dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016; se solo alcune Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità la riduzione della cauzione è possibile per la quota parte riferibile all'importo delle opere assunte dalle Imprese in possesso delle certificazioni.

In caso di RTI costituito la cauzione dovrà essere prodotta su mandato irrevocabile dall'Impresa Capogruppo/mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale o pro quota.

In caso di RTI non ancora costituito la cauzione dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e dovrà esplicitamente essere riferita, in qualità di soggetto garantito, a tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

In caso di cauzione rilasciata con firma digitale da parte del garante dovrà essere presentata:

- Documento informatico originale corredato dalle firme digitali sia del garante e sia dall'Operatore Economico e da marca temporale di certificatore accreditato.
- La Stazione Appaltante provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;

- h. **Dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 e 104 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- i. Copia del **Capitolato Speciale d'Appalto** firmato digitalmente per accettazione di tutto quanto in esso contenuto, dal titolare dell'impresa concorrente; in caso di RTI non ancora costituito il capitolato Speciale d'Appalto dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo;
- j. **Attestato di presa visione dei luoghi**, (Modulo Allegato "G"). A pena di esclusione il concorrente, previa prenotazione telefonica al n. 0781/802015 – 258, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, Comune di Sant'Antioco, piazza Italo Diana, 1, deve procedere ad un sopralluogo congiunto, con un rappresentante dell'Ente, dei luoghi dove saranno svolti i servizi anche in funzione degli obblighi informativi a carico del committente (art. 26, comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/08). Il sopralluogo deve essere effettuato non più tardi di 5 giorni lavorativi (escluso il sabato) antecedenti il termine di presentazione dell'offerta. La prenotazione deve essere effettuata con anticipo di almeno 2 giorni lavorativi. Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata attestazione dal responsabile del procedimento esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di documento di riconoscimento: Rappresentante legale dell'impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; Direttore Tecnico munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; procuratore dell'impresa munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata. La procura deve indicare espressamente il potere di effettuare i sopralluoghi. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da dipendenti della ditta muniti di apposita delega.
- k. **Documento di gara europeo** (Allegato H) come meglio specificato al successivo art. 18.
- l. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- m. Attestazione dell'avvenuto pagamento **della contribuzione dovuta all'ANAC**, (ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005), nella misura indicata dall'Autorità stessa.

Il pagamento del contributo sopra indicato, potrà essere comprovato mediante:

- Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita abilitato al pagamento del contributo firmato digitalmente dal legale rappresentante; oppure Ricevuta di pagamento on-line stampata e firmata digitalmente dal legale rappresentante.

Le modalità di effettuazione del versamento in oggetto e ogni altra indicazione utile al riguardo sono, comunque, consultabili direttamente sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici al seguente indirizzo:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html>.

L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di

ammissibilità dell'offerta, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della legge 266/2005, pertanto, il mancato pagamento del contributo costituisce causa di esclusione dalla gara.

- n. In caso di avalimento dovrà essere presentata la documentazione prevista dall'art. 89 comma1 del D. Lgs. 50/2016.

Inoltre nella busta "A" dovranno essere inseriti i seguenti ulteriori documenti firmati digitalmente:

- Copia atto costitutivo in caso di consorzio ordinario già costituito o consorzi previsti dall'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

- o. **PATTO DI INTEGRITA'** sottoscritto digitalmente, per integrale accettazione da parte del titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della ditta concorrente. In caso di raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, ancorché ex art. 2602 c.c., la sottoscrizione dovrà essere effettuata dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti l'A.T.I. o il Consorzio.

- p. **D.U.V.R.I.** sottoscritto digitalmente, per integrale accettazione da parte del titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della ditta concorrente. In caso di raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, ancorché ex art. 2602 c.c., la sottoscrizione dovrà essere effettuata dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti l'A.T.I. o il Consorzio.

- q. **Informativa Privacy** sottoscritta digitalmente, per integrale accettazione da parte del titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della ditta concorrente. In caso di raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, ancorché ex art. 2602 c.c., la sottoscrizione dovrà essere effettuata dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti l'A.T.I. o il Consorzio.

- r. **Fotocopia di un documento di identità** del sottoscrittore della dichiarazione unica.

- s. Dichiarazioni originali di almeno un istituto di credito comprovante la **capacità finanziaria ed economica** dell'impresa partecipante alla gara, ai sensi del D. Lgs. 385/1993. (La mancanza della sottoscrizione della referenza bancaria, richiesta a pena di esclusione, non è sanabile). I documento può essere sottoscritto digitalmente dall'istituto di credito.

- t. Attestazione o dichiarazione relativa ai **requisiti di capacità economica e finanziaria** deve risultare da dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;

- u. Attestazione o dichiarazione relativa ai **requisiti di capacità tecnico professionale** fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.
I servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati/atti rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e del n. dei pasti.

- v. Copia **copertura assicurativa** per responsabilità civile per danni conseguenti lo svolgimento del servizio, inclusi i danni per intossicazione alimentare, con eventuale impegno di adeguamento dell'importo.

- w. Copia **certificazione UNI EN ISO 9001:2015** relativa al servizio oggetto dell'appalto o certificazione equivalente.

Si precisa che:

- La mancata sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive (modello C) potrà essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

- x. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

“Busta Tecnica” - Offerta Tecnica

Nella “Busta Tecnica” virtuale, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta tecnica che sarà costituita da una relazione descrittiva contenente gli elementi necessari per la valutazione come indicati al precedente art. 16.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante dell'Impresa Capogruppo nel caso di RTI/Consorzio già costituiti, dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici in caso di RTI/Consorzio da costituire.

La relazione deve riportare specifico riferimento agli elementi oggetto di valutazione. La relazione illustra i profili organizzativi e gestionali dei Servizi oggetto di appalto e redatti in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 16.

Si precisa che la relazione non deve superare complessivamente le 20 pagine, su una sola facciata, in formato A/4, con carattere Calibri 11, interlinea 1,5. Eventuali depliant non devono essere inseriti nella relazione, ma in un fascicolo separato denominato “Materiale informativo”.

Dalla relazione tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

“Busta economica” – Offerta economica

La “busta economica” virtuale, dovrà contenere, a pene di esclusione dalla gara, l'offerta economica.

L'Offerta economica indica la percentuale di ribasso da applicare sull'importo complessivo posto a base d'asta di € 642.558,16 iva e oneri per la sicurezza esclusi, dovrà inoltre essere specificato in cifre e in lettere la percentuale di ribasso sul costo relativo al singolo pasto, fissato in € 5,80 iva esclusa.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione delle cifre decimali, nella compilazione dello “Offerta economica” si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali.

Dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente o da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza, redatta utilizzando il Modulo “Allegato F” e corredata di fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per il Comune affidante.

Sull'offerta economica non dovranno esservi correzioni che non siano leggibili (tramite tracciatura di una semplice riga sulla parte da correggere) ed espressamente confermate con firma a fianco del sottoscrittore dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara.

Non sono ammesse:

- Offerte alla pari o al rialzo rispetto alla base minima proposta;
- Offerte contenenti riserve o condizioni;
- Offerte in variante;
- Offerte da persona da nominare, o che facciano riferimento ad altre offerte o che contengano previsione di revisione dei prezzi.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante dell'Impresa Copogruppo nel caso di RTI/Consorzio già costituiti, dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici in caso di RTI/Consorzio da costituire.

Nell'offerta economica devono essere indicati i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016. Si precisa che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica sarà causa di esclusione e non sarà oggetto di soccorso istruttorio (Art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016).

L'offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione dell'offerta stessa non si proceda all'aggiudicazione dell'appalto (salvo i casi di presentazione di eventuali ricorsi).

Disposizioni generali:

Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al presente articolo devono essere osservate a pena di esclusione dalla gara.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di presentare chiarimenti.

Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 89 del D.lgs 18.04.2016, n. 50.

Comporterà altresì l'esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

18. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, composto da:

- Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- Parte II - Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega in formato elettronico sottoscritto digitalmente:

2. DGUE, a firma del legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
3. Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5. Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
6. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list".

7. Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella fase di controllo della busta di qualifica e nella eventuale valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLA "BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA" E DELLA "BUSTA ECONOMICA – OFFERTA

ECONOMICA” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La prima seduta pubblica si terrà il giorno 5 OTTOBRE 2022 alle ore 10.00, presso gli uffici Servizi al Cittadino in piazza Italo Diana, 1 Sant’Antioco, valida quale convocazione a tutti gli effetti delle ditte partecipanti alla prima seduta di gara.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara in seduta pubblica procederà a consegnare le buste virtuali alla commissione giudicatrice.

In tale data il RUP provvederà a:

- ☐ verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- ☐ aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l’esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- ☐ procedere all’ammissione alle fasi successive delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.
- ☐ in caso di esclusione di un’impresa concorrente nella fase amministrativa, il sistema manterrà chiusa la busta tecnica ed economica dello stesso.

Dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni nonché la composizione della commissione giudicatrice sarà data pubblicità ai sensi dell’art. 29, comma 1. del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La commissione giudicatrice, nella stessa seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 16.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, prima di impiegare il sorteggio in seduta pubblica, si procederà dell’esperimento della procedura di “miglioramento” delle offerte le ditte presenti (art. 77 del R.D. 827/1924.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto “PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE”.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto “VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE”.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste di qualifica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art.

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi. In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

La stazione appaltante procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice L'acquisizione della documentazione avverrà comunque attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass;
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro il termine non superiore a cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e dall'art. 29 del capitolato speciale d'appalto allegato al presente bando. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette, secondo le modalità previste dalla legge, alla stazione appaltante anche la polizza relativa alla responsabilità civile per danni verso terzi (R.C.T.), almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, la polizza di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016 con la quale l'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando l'ENTE da ogni responsabilità al riguardo, con un massimale pari a Euro 2.500.000,00 per sinistro (art. 30 del Capitolato);

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.225,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

23. SUBBAPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In

caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

24. PUBBLICAZIONE

Il presente bando, ai sensi dell'articolo 72 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è pubblicato su: - per estratto sulla G.U.R.I.; ; - profilo di committenza: www.comune.santantioco.su.it – piattaforma Anac- sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it; - piattaforma sardegnacat: www.sardegnacat.it.

25. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 e relativa segnalazione all'Autorità di vigilanza per i provvedimenti di competenza.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, il diritto di non aggiudicare.

Tutte le altre comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avverranno esclusivamente a mezzo dell'apposita sezione della piattaforma telematica SardegnaCAT che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

Il concorrente dichiara (Mod. "B"):

- Di essere a conoscenza che qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", si applicherà l'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Di aver letto ed accettato le clausole contenute nel Codice di Comportamento pubblicato sul sito del Comune – ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, con conseguente impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservarlo e farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto;
- Di osservare in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 163/2010 e ss.mm.ii.;
- In caso di aggiudicazione, di impegnarsi a rimanere vincolato dalla propria offerta per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

L'Affidatario dovrà presentare , prima della stipula del contratto quanto segue:

- a. Cauzione definitiva (Vedi Capitolato d'Appalto);
- b. Polizza assicurativa R.C. (Vedi Capitolato d'Appalto);
- c. La cauzione e le polizze sopra indicate devono altresì essere conformi agli schemi di polizza di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018.
- d. Mandato collettivo speciale con rappresentanza/atto costitutivo, in caso di aggiudicazione le imprese raggruppande dovranno conferire con atto unico, risultante da scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse designata quale mandataria, alla quale spetta la rappresentanza per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto. Il raggruppamento temporaneo d'impresa dovrà formalmente essere costituito entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima. Nel contratto di mandato dovranno essere previste apposite clausole volte al rispetto dell'obbligo di tracciabilità fra la mandataria e mandatarî di cui sopra;
- e. Ogni altra eventuale documentazione richiesta nel Capitolato d'Appalto allegato alla presente o che il Comune riterrà opportuno chiedere.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Muscuso, Istruttore direttivo amministrativo presso i Servizi al cittadino del Comune di Sant'Antioco.

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa, il concorrente potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento (tel. 0781 8030258).

Al presente bando e disciplinare di gara vengono allegati i seguenti documenti:

- a. Bando di gara e Disciplinare di gara;
- b. Istanza di partecipazione e allegati predisposti dalla Stazione Appaltante (Modelli B, B1, B2,C,D,E,F,G,H);
- c. Capitolato Speciale d'Oneri approvato con delibera di Giunta Comunale 147 del 07/09/2022;
- d. D.U.V.R.I.;
- e. Menù Autunno-Inverno
- f. Menù Primavera-Estate
- g. Elenco allergeni UE
- h. Linee guida RAS, "Caratteristiche merceologiche dei prodotti alimentari"
- i. Criteri ambientali minimi D.M. Ambiente n. 65 10 marzo 2020;
- j. Schema Pre-accordo con i fornitori
- k. Piano triennale di prevenzione della corruzione per la trasparenza 2021-23 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 2021;
- l. Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici;
- m. Patto d'integrità;
- n. Schema di contratto
- o. Informativa Privacy

IL Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Sara Muscuso



MUSCUSO SARA
COMUNE DI SANT'ANTIOCO
RESPONSABILE DI SERVIZIO
14.09.2022 08:30:27 GMT+00:00